



AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI
MALCESINE - MONTE BALDO

**REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO
INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA**

(art. 36 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016)

Sommario

Premessa

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 1. Ambito di applicazione

Articolo 2. Principi e definizioni

Articolo 3. Responsabile del procedimento

TITOLO II PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI

Articolo 4. Avvio delle procedure di affidamento

Articolo 5. Procedure di selezione del contraente

Articolo 6. Procedure aperte, ristrette, negoziate previo avviso d'indagine di mercato

Articolo 7. Procedura negoziata senza previo avviso d'indagine di mercato

Articolo 8. Partenariato per l'innovazione

Articolo 9. Dialogo competitivo

Articolo 10. Affidamento diretto

Articolo 11. Garanzie

Articolo 12. Commissione giudicatrice e seggio di gara

Articolo 13. Svolgimento delle operazioni di gara

Articolo 14. Proposta di aggiudicazione ed efficacia dell'aggiudicazione

TITOLO III STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 15. Stipulazione e forma del contratto

Articolo 16. Esecuzione del contratto

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17. Controversie

Articolo 18. Entrata in vigore

Premessa

L'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo, quale impresa pubblica soggetta all'influenza dominante della Provincia di Verona, Comune di Malcesine (VR) e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, opera nel settore speciale del servizio di trasporto mediante cavo previsto dall'art. 118 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture”* (di seguito Codice).

L'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo, (di seguito stazione appaltante) adotta il presente regolamento in attuazione degli artt. 36 comma 8 e 3 comma 1 lett. t) del Codice.

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie definite dall'art. 35 comma 2 del Codice,¹ rientranti nell'ambito della gestione di reti destinate a fornire al pubblico il servizio di trasporto mediante cavo.

2. Con riferimento agli appalti che riguardano più settori, trova applicazione l'art. 28 del Codice.

Articolo 2. Principi e definizioni

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

2. Nessuna prestazione di lavori, servizi e forniture può essere artificialmente frazionata al fine di escludere l'osservanza della disciplina applicabile agli affidamenti di rilevanza comunitaria.

¹ Euro 5.225.000 al netto dell'iva per gli appalti di lavori; euro 418.000 al netto dell'iva per gli appalti di forniture, servizi e concorsi di progettazione; euro 1.000.000,00 al netto dell'iva per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi elencati all'allegato IX al Codice.

3. Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la stazione appaltante suddivide l'appalto in lotti funzionali. Nel bando, avviso o lettera d'invito è indicata la motivazione in ordine alla mancata suddivisione in lotti.

4. Ai fini del presente regolamento, si rinvia alle definizioni di cui all'art. 3 del Codice.

Articolo 3. Responsabile del procedimento

1. Il Direttore riveste il ruolo unico di responsabile del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

2. Il Direttore può individuare uno o più soggetti tra il personale dipendente della stazione appaltante al quale affidare il ruolo di RUP, in possesso di titoli di studio e professionalità adeguati ai compiti da svolgere.

3. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando, avviso o lettera di invito con cui si avvia la procedura di affidamento.

4. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate nell'art. 31 commi 4 e 5 del Codice.

5. Gli incarichi a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento d'importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 comma 2 del Codice vengono conferiti con le procedure previste dal presente regolamento e, in caso di importo inferiore a 40.000 euro al netto dell'iva, possono essere affidati in via diretta.

TITOLO II

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI

Articolo 4. Avvio delle procedure di affidamento

1. Le procedure di gara sono autorizzate con determina a contrarre del Direttore.

2. La determina a contrarre deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali del contratto e della procedura di gara, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. Le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore alla soglia di 40.000 euro al netto dell'iva devono essere precedute dall'approvazione della documentazione di gara (capitolato speciale d'appalto, capitolato d'oneri, capitolato tecnico, disciplinare, avviso, lettera invito); tale approvazione è disposta con la determina a contrarre.

4. Per gli appalti di lavori, può essere posto a base di gara il progetto definitivo.²

5. Gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro al netto dell'iva non devono essere preceduti dalla determina a contrarre.

Articolo 5. Procedure di selezione del contraente

1. I contratti disciplinati dal presente regolamento sono affidati mediante:

a) procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata previo avviso d'indagine di mercato;

b) procedura negoziata senza previo avviso d'indagine di mercato;

c) partenariato per l'innovazione;

d) dialogo competitivo;

e) affidamento diretto.

Articolo 6. Procedure aperte, ristrette, negoziate previo avviso d'indagine di mercato

1. Le procedure aperte e ristrette per l'affidamento di un contratto di appalto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 comma 2 del Codice si svolgono in conformità a quanto stabilito dalla Parte II, Titolo VI, Capo I, Sezioni I, II e III del medesimo Codice, salvo quanto stabilito dal presente regolamento.

2. La pubblicità dei bandi e degli avvisi va effettuata in coerenza a quanto prescritto dall'art. 36 comma 9 del Codice.³

3. I termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte sono fissati dalla stazione appaltante tenendo conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, nel rispetto dei termini minimi di cui agli artt. 60 (trentacinque giorni) e 61 (trenta giorni) del Codice, ridotti della metà.

4. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro al netto dell'iva e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 comma 2 del Codice per servizi e forniture, nonché inferiori a 150.000 al netto dell'iva per lavori, la stazione appaltante, salva la possibilità di ricorrere alle procedure aperte o ristrette, adotta la procedura negoziata con invito ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio della rotazione, individuati sulla base di indagini di mercato mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale per 15 giorni, riducibili a 5 per motivata urgenza, volto a sollecitare manifestazioni di interesse.

² Il regime oligopolistico che caratterizza gli approvvigionamenti e gli interventi connessi alla gestione delle reti e degli impianti destinati al trasporto funicolare consente di porre a base di gara il progetto definitivo; ciò al fine di evitare che le prescrizioni di dettaglio tipiche del progetto esecutivo producano l'effetto di restringere ulteriormente la concorrenza, salvaguardata dall'art. 30 comma 1 del Codice, identificando a priori l'operatore economico affidatario.

³ I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC. In pendenza del regime transitorio trova applicazione l'art. 216 comma 11 del Codice.

5. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro al netto dell'iva e inferiori a 1.000.000,00 di euro, la stazione appaltante, salva la possibilità di ricorrere alle procedure aperte o ristrette, adotta la procedura negoziata con invito ad almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio della rotazione, individuati sulla base di indagini di mercato mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale per 15 giorni, riducibili a 5 per motivata urgenza, volto a sollecitare manifestazioni di interesse.

6. La procedura negoziata di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo può essere condotta con modalità telematica. La lettera di invito deve riportare, anche mediante il richiamo ad altri documenti di gara, quali capitolati speciali d'appalto e capitolati d'oneri:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto, con esclusione dell'iva;
- b) le eventuali garanzie definitive richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio improntato al miglior rapporto qualità / prezzo;
- h) le eventuali misure delle penali;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta di rendere apposita dichiarazione in ordine al relativo possesso;
- m) il nominativo del responsabile del procedimento.

7. Nell'ambito della procedura negoziata disciplinata dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, il termine per la ricezione delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità delle prestazioni oggetto dell'appalto e del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle stesse. Tale termine non può, comunque, essere inferiore a 10 giorni, salva riduzione motivata dall'urgenza non imputabile alla stazione appaltante.

Articolo 7. Procedura negoziata senza previo avviso d'indagine di mercato

1. I lavori, servizi e forniture oggetto del presente regolamento possono essere affidati dalla stazione appaltante a cura del responsabile del procedimento senza previa pubblicazione di avviso per l'indagine di mercato:

- a) allorché ricorrano i casi previsti dall'art. 125 del Codice;
- b) per l'affidamento di prestazioni periodiche di lavori, servizi, forniture a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

Articolo 8. Partenariato per l'innovazione

1 La stazione appaltante può ricorrere al partenariato per l'innovazione nelle ipotesi e con le modalità previste dall'art. 65 del Codice.

Articolo 9. Dialogo competitivo

1. La stazione appaltante può avvalersi del dialogo competitivo qualora sussistano i presupposti contemplati dall'art. 64 del Codice, adottando le modalità procedurali previste nel citato articolo.

Articolo 10. Affidamento diretto

1. La stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglie di 40.000 euro al netto dell'iva.

2. L'onere della motivazione si considera assolto mediante richiamo al tipo della prestazione da acquisire, in quanto riconducibile all'elencazione sotto riportata,⁴ nonché alla verifica di congruità del prezzo:

- manutenzione, riparazione, adeguamento tecnico - normativo, gestione tecnica di immobili, opere, impianti, beni mobili anche registrati, destinati all'esercizio dell'attività istituzionale della stazione appaltante;
- progettazione;
- servizi assicurativi, brokering assicurativo, servizi bancari e finanziari;
- servizi di contabilità, revisione dei conti, gestione buste paga, compilazione dichiarazioni fiscali;
- realizzazione di campagne promozionali, traduzioni;

⁴ I servizi, forniture e lavori elencati sono caratterizzati da profili di stretta fiduciarità o da elevata ripetitività su base annua.

- comunicazione pubblicitaria, editoria e stampa;
- pulizia di edifici e scarichi, disinfestazione;
- servizi legali, sanitari, formazione e aggiornamento del personale;
- .- soccorso piste;
- informazione e assistenza al turista;
- prevenzione e protezione infortuni sul lavoro;
- forniture di automezzi, apparecchiature, impianti, sistemi, prodotti, dispositivi, complementi, materiale e beni strumentali all'esercizio dell'attività istituzionale della stazione appaltante.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, l'onere della motivazione può essere assolto anche valutando comparativamente i preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici all'esito di un'indagine esplorativa, consistente nella mera richiesta di acquisizione dei preventivi anzidetti da parte del responsabile unico del procedimento.

4. E' ammesso l'affidamento diretto all'operatore economico uscente. L'onere della motivazione deve essere rinforzato da considerazioni attinenti al grado di diligenza prestato nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali pregresse (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti, assenza di contestazioni e di penali applicate), tenendo conto, oltre che della qualità della prestazione, dell'economicità della stessa rispetto ai prezzi praticati nello specifico settore di riferimento.

Articolo 11. Garanzie

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore deve prestare idonea garanzia definitiva secondo i termini e le modalità previste dall'art. 103 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice; viene, comunque, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

2. La garanzia definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario dei lavori la costituzione di una polizza assicurativa, con importo definito in sede di gara, che tenga indenne la stessa da tutti i rischi di esecuzione (danneggiamento, distruzione di impianti od opere) da qualsiasi causa determinati; tale polizza deve contenere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di importo non inferiore ad euro 500.000,00. La polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Articolo 12. Commissione giudicatrice e seggio di gara

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del minor prezzo (massimo ribasso o prezzo più basso), la valutazione delle offerte è demandata ad un seggio di gara presieduto dal responsabile del procedimento, o persona dallo stesso appositamente delegata, assistito da due testimoni.

2. Quando il criterio di scelta è improntato al miglior rapporto qualità / prezzo, la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice nominata dal Direttore, composta da tre o cinque esperti nello specifico settore cui si riferisce l'appalto.

3. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e sono selezionati fra i dipendenti della stazione appaltante.

5. Coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione hanno rivestito cariche di pubblico amministratore nella stazione appaltante non possono essere nominati commissari.

6. Sono esclusi da incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai commissari le cause di incompatibilità e astensione previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, dall'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001.

8. La nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 13. Svolgimento delle operazioni di gara

1. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e concorrenza le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica.

2. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio improntato al rapporto qualità / prezzo, l'apertura delle offerte tecniche si svolge in seduta pubblica, mentre la valutazione tecnica avviene in seduta riservata.

3. Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse si svolge in seduta riservata.

Articolo 14. Proposta di aggiudicazione ed efficacia dell'aggiudicazione

1. Al termine della procedura di selezione della migliore offerta, la commissione o il seggio di gara propone l'aggiudicazione a favore del miglior offerente. Successivamente, il Direttore, previa verifica della correttezza della procedura, dispone l'aggiudicazione.

2. L'aggiudicazione diventa efficace, producendo effetti ai fini della stipulazione del contratto, solo dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario.

3. Il responsabile del procedimento dispone le seguenti comunicazioni:

a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione;

c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto;

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

4. Dell'avvenuta aggiudicazione è dato avviso di post informazione sul profilo di committente.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dagli artt. 32 e 33 del Codice.

TITOLO III

STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 15. Stipulazione e forma del contratto

1. I contratti sono stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro al netto dell'iva mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente nello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata.

2. I contratti sono stipulati dal rappresentante dell'appaltatore e dal rappresentante della stazione appaltante, in forza dei poteri loro attribuiti.

Articolo 16. Esecuzione del contratto

1. L'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza del responsabile del procedimento, salvo il caso in cui lo stesso non si avvalga di un direttore dell'esecuzione o direttore dei lavori allo scopo nominato.

2. Il direttore dell'esecuzione o il direttore dei lavori sono individuati tra il personale dipendente della stazione appaltante in possesso di titoli di studio e professionalità adeguati in relazione ai compiti da svolgere. In caso di carenza di dipendenti in possesso delle suddette qualifiche, la stazione appaltante seleziona un soggetto esterno con le procedure previste per l'affidamento di servizi.

3. Il responsabile del procedimento o, qualora nominato, il direttore dell'esecuzione del contratto o il direttore dei lavori, gestiscono, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, anche le conseguenti contabilizzazioni e liquidazioni, attestando la regolare esecuzione della prestazione.

5. L'esecuzione d'urgenza del contratto è consentita nei casi previsti dall'art. 32 comma 8 del Codice.⁵

6. Le modifiche e le varianti dei contratti durante il periodo di efficacia sono ammesse esclusivamente nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 106, commi 1 lett. b), c), d), e), 2, 4, 10, 11 e 12 del Codice.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17. Controversie

Eventuali controversie riguardanti le procedure di cui al presente regolamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nella Parte VI, Capo I e II del Codice.

Articolo 18. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di selezione dei contraenti i cui bandi, avvisi o lettere d'invito siano stati, rispettivamente, pubblicati o inviate successivamente all'approvazione a cura dell'organo competente della stazione appaltante e alla conseguente pubblicazione sul profilo di committente.

2. Eventuali modifiche o revisioni al presente regolamento saranno vigenti anch'esse dal momento della loro pubblicazione sul profilo di committente.

⁵ L'esecuzione d'urgenza è ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, nonché in tutte le ipotesi di grave danno all'interesse pubblico, compresa la perdita di finanziamenti.